

Statuto della Associazione Nazionale Criminologi ed Analisti Forensi

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 11 gennaio 2021

TITOLO I COSTITUZIONE E PROFESSIONALITA' RAPPRESENTATE

Art.1 - Denominazione

Conforme ai principi della Costituzione Italiana, del codice civile ed ai sensi della Legge 4/2013 è costituita un'Associazione di professionisti senza fine di lucro, denominata "Associazione Nazionale Criminologi ed Analisti Forensi", in breve ANCAF di seguito chiamata: "Associazione".

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, alla Via Giovanni Antonio Plana 13.
2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie (Regionali, Provinciali o sedi distaccate), in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile, pertinente e conforme alle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché alle norme di legge.
3. La sede legale potrà essere modificata con delibera assembleare regolarmente ed appositamente costituita mediante i quorum stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente mediante delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 4 – Professionalità rappresentate

Le professionalità rappresentate dall'Associazione sono quelle inerenti la scienza della Criminologia e sono suddivise in due categorie principali: il **Criminologo** e l'**Analista Forense** (con tale espressione si designa, con specifico riferimento al procedimento penale, la figura del **Criminalista** nell'accezione più ampia possibile, l'esperto che ricorre all'applicazione della scienza per la soluzione dei crimini¹).

Dato che la Criminologia è una scienza che interagisce continuamente con una

¹ B.A.J. Fisher, W.J. Tilstone, C. Woytowicz, *Introduction to Criminalistics. The Foundation of Forensic Science*, Burlington, MA, Elsevier Academic Press, 2009, p. 3.

molteplicità di altre scienze e discipline, e quindi non può essere soggetta ad una classificazione precisa, la distinzione non è né esclusiva né definitiva, ben potendo l'iscritto dimostrare di avere competenze in ognuna delle due macro-aree e, nell'ambito di ciascuna di esse, in più di un settore di specializzazione.

Comunque, si è ritenuto utile operare una ulteriore distinzione a seconda delle particolari specializzazioni declinate, nell'ambito delle due macro-aree, del Criminologo e dell'Analista Forense.

Nell'ambito dell'attività del **Criminologo**, è possibile distinguere le seguenti specializzazioni:

- **Criminologo teorico:** in tale categoria rientra il professionista che studia il delitto come fenomeno psicosociale nella sua realtà, nella sua complessità e nelle sue possibili, molteplici cause. Il suo campo di azione ha come oggetto lo studio del crimine, del reo, della devianza in generale e della cd. reazione sociale (per esempio: ricercatore ed accademico, senza valenza di consulente tecnico, per l'analisi e creazione di modelli criminologici finalizzati alla prevenzione delle principali manifestazioni criminali).
- **Criminologo investigativo:** in tale categoria rientra il professionista che studia il delitto nella sua realtà dinamica, analizzando il caso specifico e inquadrandolo entro categorie appunto criminologiche, partecipando alla fase procedimentale delle indagini preliminari, studiando il fascicolo processuale e collaborando attivamente con le parti in causa (consulente tecnico di parte, ausiliario di polizia giudiziaria). L'attività di consulenza tecnica svolta dal criminologo investigativo potrà avere ad oggetto, ad es., "l'interpretazione delle modalità esecutive di un'azione criminosa, la valutazione dell'attendibilità di un teste o dell'indagato sottoposto ad interrogatorio, l'intervista alla vittima o al minore traumatizzati dall'evento criminoso, l'elaborazione del profilo dell'ipotetico criminale (*criminal profiling*)"².
- **Criminologo clinico:** in tale categoria rientra il professionista che, operando nella fase procedimentale dell'esecuzione della pena, analizza il soggetto riconosciuto responsabile di un reato e assoggettato a pena detentiva³, per ricostruire la sua personalità nell'accezione più ampia possibile, "valutare la

² F. Donato, *Criminalistica forense. Protocolli e tecniche delle indagini scientifiche*, Milano, Franco Angeli 2013, p. 42.

³ Art. 80 Ordinamento Penitenziario L. 26 luglio 1975, n. 354 "[...] Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e **criminologia clinica**, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate"

genesi del comportamento o dei comportamenti criminali, individuarne le possibili cause, nonché svolgere una prognosi circa possibili recidive”⁴. L’analisi criminologica effettuata in tal senso si connota, dunque, in termini peculiari rispetto a quella psichiatrica e psicologica ed è specificamente finalizzata all’individuazione di adeguate modalità di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

L’Analista Forense, nell’ambito del procedimento penale, si identifica nella figura del Criminalista nell’accezione più ampia possibile del termine, svolge attività tese alla ricerca, alla raccolta, alla conservazione ed all’analisi delle tracce materiali del reato, al fine di ricostruirne la dinamica e di concorrere all’identificazione del suo responsabile. Assolve altresì, in generale, a funzioni di identificazione per finalità giudiziarie.

A titolo esemplificativo si riportano in questa sede alcune delle possibili specializzazioni dell’Analista Forense:

- Accertamenti autoptici;
- Analisi delle impronte di calzatura, di pneumatici e toolmarks;
- Analisi di immagini e video;
- Analisi di tracce audio;
- Analisi documentale;
- Analisi e comparazione della grafia;
- Analisi e ricostruzione della dinamica degli incidenti;
- Analisi e ricostruzione di cedimenti e rotture;
- Antropologia forense;
- Archeologia forense;
- Balistica forense;
- Biologia e genetica forense;
- Bloodstain Pattern Analysis (BPA);
- Botanica e zoologia forense;
- Chimica e merceologia forense;
- Dattiloscopia;
- Digital forensics;
- Entomologia forense;
- Esame della scena del crimine e sopralluogo giudiziario;
- Esplosivistica e analisi degli incendi;

⁴ I. Merzagora, M Travaini, *Il mestiere del criminologo. Il colloquio e la perizia criminologica*, Milano, Franco Angeli 2015, p. 16.

- Fotografia forense;
- Geologia forense;
- Indagini foniche;
- Linguistica forense;
- Odontologia forense;
- Optometria forense;
- Sopralluogo medico-legale;
- Subacquea forense;
- Tossicologia forense;
- Trascrizioni forensi;

Le figure professionali qui indicate sono organizzate e differenziate a seconda della specializzazione e titolo qualificante del singolo socio in base alle norme dettate dal Regolamento Generale.

TITOLO II

FINALITA' - DISCIPLINA AFFILIAZIONE E

DECOMMERCIALIZZAZIONE

Art.5 – Finalità

1. L'Associazione è senza fine di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale e persegue finalità di promozione, sviluppo, diffusione, organizzazione, valorizzazione e tutela dell'attività professionale del Criminologo e dell'Analista Forense. In particolare l'Associazione si propone i seguenti fini istituzionali:
 - a. promuovere, valorizzare e far conoscere la figura del Criminologo e dell'Analista Forense in Italia e nel Mondo nonché, l'Associazione assumendo le vesti di interlocutore autorevole, dialogare con gli Organi dello Stato, Enti, organizzazioni ed altre Associazioni affinché venga riconosciuta una veste formale alla professione del Criminologo e dell'Analista Forense;
 - b. qualificare e valorizzare le professionalità dei propri iscritti in base alla normativa vigente, nazionale, internazionale ed europea, agevolando la scelta dell'utente nel rispetto delle regole sulla concorrenza ed in base ai regolamenti interni;
 - c. conseguire il più ampio riconoscimento normativo e sociale delle figure del Criminologo e dell'Analista Forense assumendo le vesti di interlocutore

- qualificato con le Pubbliche Amministrazioni dello Stato nonché tra i soci/professionisti e i soggetti pubblici e privati che ne richiedono le prestazioni;
- d. vigilare sull'operato dei propri iscritti prevedendo, mediante l'adozione di regolamenti e codici di condotta anche eventuali sanzioni per comportamenti ritenuti scorretti o lesivi dell'onorabilità del Criminologo e dell'Analista Forense;
 - e. istituire attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale, in proprio o tramite società o enti sia pubblici che privati, che garantiscano un elevato standard di qualità e professionalità;
 - f. creare un elenco qualificato di professionisti distinti in base agli atti che regoleranno l'Associazione;
 - g. aggiornare costantemente l'elenco dei soci riportando le relative qualifiche professionali, rendendo pubblico tale elenco mediante apposita pagina o spazi nel proprio sito internet www.ancaf.it, nonché portandolo a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati sia pubblici che privati;
 - h. promuovere, valorizzare e diffondere la cultura della sicurezza e della legalità attraverso attività di informazione rivolte alla cittadinanza ed alle categorie professionali interessate mediante corsi, seminari, convegni ed altre iniziative;
 - i. collaborare con altre associazioni, aziende, enti pubblici o privati, comitati di cittadini e con qualsivoglia ulteriore forma di aggregazione sociale al fine di sviluppare le presenti finalità.
2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali l'Associazione potrà:
- a. svolgere attività strumentali a quelle istituzionali quali lo svolgimento di attività commerciale, in via marginale, sussidiaria e non prevalente, strumentale e volta al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, nei modi e nei limiti previsti dalla legge vigente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: produzione emblemi e marchi, gestione dell'immagine, pubblicità e promozione, merchandising e gadgets, e quant'altro l'Associazione deciderà di svolgere, in conformità ed attuazione delle finalità associative e nel rispetto delle norme vigenti;
 - b. compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria, comprese le assunzioni di obbligazioni e garanzie, anche a favore di terzi. Il tutto purché sia utile, necessario, pertinente e conforme alla legge e nel rispetto delle finalità statutarie e non lucrative

- dell'Associazione;
- c. avvalersi di volontari, personale dipendente, autonomo e di tutte le altre forme di lavoro necessarie e previste dalla normativa vigente, comprese le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo – gestionale, di natura non professionale, rese in favore di associazioni; il tutto come disciplinato dal comma 1, lettera m art. 67 del D.P.R. 917/86 e sue modifiche ed integrazioni;
 - d. realizzare una rivista scientifica sotto qualsiasi forma (fisica o virtuale), con possibilità di richiedere accreditamenti presso organismi pubblici;
 - e. compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali prevista dalla legge.

Art. 6 - Disciplina dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, delle norme dell'ordinamento generale, del Codice civile, della legge 4/2013, del Dpr 917/86 e del DPR 633/72, nonché di tutte le altre fonti, norme e regolamenti previsti, vigenti ed applicabili. È disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, sono necessari per meglio gestire specifici rapporti associativi o attività.
2. L'Associazione conforma il proprio statuto alle predette norme, nonché ai regolamenti regionali e comunali e provvederà ad effettuare, nei modi, nelle sedi e nei tempi previsti dalla legge, tutte le formalità necessarie all'iscrizione, registrazione e perfezionamento dell'Associazione.
3. La partecipazione alle cariche direttive ed amministrative dell'Associazione, previste dalla legge e dal presente statuto, è libera, elettiva e riservata esclusivamente agli associati in egual diritto e verrà svolta a titolo gratuito. L'eventuale previsione ed erogazione di rimborsi spese dovrà essere disciplinata dal Regolamento Generale, approvato dal Consiglio Direttivo mediante delibera assembleare. Tale Regolamento Generale prevederà: l'analisi dell'effettiva correlazione del rimborso con l'espletamento di attività svolta per conto dell'Associazione, i limiti applicabili agli eventuali rimborsi, la congruità degli stessi rispetto all'attività svolta per conto dell'ente e all'effettiva spesa sostenuta ed ogni altra previsione conforme ai requisiti di legge.
4. Ogni eventuale rimborso spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzato e determinato (anche nella sua massima misura) con delibera del Consiglio Direttivo, previa valutazione della conformità dei predetti requisiti e soltanto per le spese analiticamente documentate. È facoltà del Consiglio

Direttivo ammettere il rimborso forfettario sempre a fronte di spese documentate.

5. Al di fuori delle cariche sociali, se necessario e pertinente al conseguimento delle finalità, l'Associazione può avvalersi di volontari, lavoratori dipendenti e/o assimilati, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati; il tutto come disciplinato dal comma 1, lettera m art. 67 del D.P.R. 917/86 e sue modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra forma di collaborazione prevista dalla legge, nei modi e nei limiti stabiliti dalla stessa ed in conformità con le finalità istituzionali.

Art. 7 - Affiliazione-Iscrizione

L'Associazione richiederà l'iscrizione presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sezione Professioni non organizzate.

L'Associazione si conforma ai principi ed ai dettami del MISE al fine della realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione potrà richiedere iscrizioni o affiliazioni ad altri enti, società, Pubbliche Amministrazioni o altre associazioni purché tali affiliazioni o iscrizioni siano utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 - Decommercializzazione e benefici fiscali

Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali previsti dal Dpr 917/86 e del DPR 633/72, nonché da ogni altra norma vigente, prevista ed assimilabile e loro modifiche, integrazioni e/o sostituzioni, l'Associazione conforma il presente statuto, redatto nella forma di scrittura privata registrata, alle norme dalla legge 4/2013 alle disposizioni previste dal comma 7 dell'art. 4 del DPR 633/72, ed alle seguenti clausole previste dal comma 8 dell'art. 148 del DPR 917/86, dirette a garantire la non lucratività dell'ente:

1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli

associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

TITOLO III

ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI – RECESSO ED ESCLUSIONE

Art.9 - Criteri di ammissione

1. L'Associazione è aperta a chiunque che, oltre a dividerne i principi e le finalità fondanti, senza alcuna distinzione, né discriminazione e nel pieno rispetto del principio di uguaglianza sancito dalla costituzione, sia in possesso di titoli di studio e/o qualifiche professionali idonee, così come specificato al comma 5. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, le persone fisiche che:
 - a. siano cittadini italiani o appartenenti ad uno stato della Comunità Europea (salvo espressa eccezione ad esprimersi nelle forme di Statuto e Regolamento da parte degli organi della Associazione ovvero da parte del Consiglio Direttivo ai sensi ed in conformità del susseguente art. 10 e segnatamente con precipua motivazione);
 - b. abbiano raggiunto la maggiore età;
 - c. siano dotate di irreprensibile condotta morale e civile;
 - d. non siano state dichiarate fallite, inabilite e/o interdette;
 - e. non siano state espulse o radiate dai collegi o ordini professionali;

- f. non abbiano subito condanne penali passate in giudicato;
 - g. godano appieno dei diritti civili che intendano conformarsi con il presente statuto ed i suoi regolamenti, vogliano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e si impegnino a versare la quota associativa annuale.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà mai essere temporanea.
3. Nel pieno rispetto del principio democratico dell'Associazione, senza per questo motivo attribuire al singolo socio poteri privilegiati, gli iscritti all'Associazione si dividono in soci fondatori, ordinari e soci onorari.
- a. Soci fondatori: son coloro che hanno contribuito in modo sostanziale e fondamentale alla creazione della Associazione e che partecipano alla vita sociale dell'Associazione;
 - b. Soci ordinari: sono tutti coloro che partecipano alla vita sociale dell'Associazione;
 - c. Soci onorari: sono soggetti che hanno svolto in favore dell'Associazione attività di particolare importanza e rilevanza o per particolari meriti professionali (Criminologo o Analista Forense) oppure per aver rappresentato e valorizzato in Italia e/o all'estero l'Associazione. La qualifica di socio onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità ed anche il socio onorario è tenuto al pagamento della quota associativa.
- Tale elencazione è meramente descrittiva avendo tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
4. Nel pieno rispetto del principio democratico dell'Associazione, senza per questo motivo attribuire al singolo socio poteri privilegiati, gli iscritti all'Associazione ai fini della successiva attestazione di professionalità, sono divisi in Titoli/Categorie, in relazione all'attività professionale esercitata così come meglio specificato nell'articolo 4.
5. I requisiti di ammissione per ciascuna Categoria sono definiti dall'articolo 20 e ss. del Regolamento Generale.
6. È fatto assoluto divieto per gli Associati di fregiarsi dell'iscrizione dell'Associazione indicando una categoria, specializzazione o titolo qualificante che non gli è stata riconosciuta dalla stessa.

Art.10 - Ammissione ad associato

1. L'ammissione degli associati verrà effettuata mediante richiesta scritta, corredata dalla documentazione così come previsto dal modulo di ammissione,

da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale, riunitosi in base a quorum stabiliti dal presente statuto e valutati i requisiti, potrà ammettere il nuovo associato, ovvero respingere con delibera, entro 30 giorni, motivando la propria decisione e comunicandola agli interessati anche per il tramite del Segretario Generale, ove a ciò opportunamente delegato dal Presidente.

2. In caso di prognosi favorevole all'ammissione il Consiglio Direttivo invia, anche per il tramite del Segretario Generale, ove a ciò delegato, gli atti per la registrazione del nuovo iscritto con le indicazioni a quale Categoria e specializzazione appartenere e ciò di modo da porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti così come stabilito dal Regolamento Generale all'art. 20 comma 4.
3. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (o un altro organo collegiale eletto all'uopo dalla medesima), appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.

Art.11 - Diritti e Doveri degli associati

1. Con l'approvazione del Consiglio Direttivo ed il regolare pagamento della quota associativa la persona acquisisce la qualifica di associato ed ogni associato in egual modo ha il diritto:
 - ad essere iscritto nel libro degli associati;
 - a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi associativi;
 - a partecipare e votare in assemblea per l'approvazione di tutte le argomentazioni ordinarie e straordinarie, compresi i regolamenti, le modificazioni dello statuto, l'eventuale scioglimento ed ogni altra argomentazione prevista dalla legge e dal presente statuto;
 - a votare per la nomina degli organi direttivi, amministrativi e rappresentativi dell'Associazione;
 - all'eleggibilità libera degli organi direttivi, amministrativi e rappresentativi dell'Associazione;
 - a fregiarsi dell'iscrizione all'Associazione in qualità di associato Criminologo o Analista Forense nei modi indicati dallo statuto e/o al Regolamento Generale;
 - ad ottenere la specializzazione relativa alle proprie competenze ed il titolo qualificante relativo alla propria professionalità;
 - partecipare come relatore, in nome e per conto dell'Associazione previa autorizzazione scritta del Presidente durante seminari, convegni, o congressi;
 - a tutti gli altri diritti previsti dalla legge vigente.

2. Ogni associato, in egual modo deve osservare i seguenti doveri:
- l'obbligo al regolare versamento della quota associativa annuale entro il 30 marzo di ogni anno. L'eventuale ritardo nel versamento della quota esclude il socio dalla vita sociale e conseguentemente non avrà diritto di voto. Per riacquisire tutti i diritti sociali dovranno essere versate tutte le pendenze pregresse;
 - conformarsi allo statuto accettandolo e rispettandolo in tutte le sue parti;
 - conformarsi ai regolamenti interni ed al Codice Etico e Deontologico;
 - mantenere un comportamento corretto all'interno dell'Associazione, nei confronti degli altri associati e nelle relazioni esterne;
 - collaborare, alle attività svolte dall'Associazione, nel limite delle proprie possibilità economiche, personali, familiari e lavorative;
 - conformarsi alle decisioni prese dagli Organi dell'Associazione;
 - ogni altro dovere previsto dalla legge vigente.
3. Nel più ampio rispetto del principio di democrazia interna l'Associazione garantisce la democraticità della struttura, l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo:
- prevedendo l'uguaglianza di tutti gli associati e gli stessi diritti e doveri dei medesimi;
 - prevedendo che le quote associative siano sempre uguali e non differenziate;
 - escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione associativa;
 - prevedendo in egual diritto per tutti gli associati (salvo quanto previsto dal comma precedente punto primo) il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari ordinarie e straordinarie, compreso lo scioglimento, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, amministrativi e rappresentativi dell'Associazione, nonché per qualsiasi altra delibera prevista dalla legge e dal presente statuto;
 - garantendo l'eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione e prevedendo pertanto, per tutti gli associati in egual diritto, la possibilità di essere eletti negli organi direttivi, amministrativi e rappresentativi dell'Associazione qualora venga rispettato il criterio di anzianità e di carica di cui agli articoli 25 e ss. del Regolamento Generale;
 - prevedendo il principio del voto singolo, ove ogni associato avrà una quota unica, intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte – cfr. art. 8 capo 6 che precede) e non rivalutabile, che varrà sempre un voto.

Art.12 - Obbligo di aggiornamento

L'associato, al fine di potersi fregiare in modo continuativo del titolo di Criminologo o di Analista Forense, qualsiasi Categoria, Specializzazione e Titolo Qualificante abbia, deve necessariamente ed obbligatoriamente ottemperare all'obbligo di formazione ed aggiornamento così come previsto dal Regolamento Generale. Coloro che non saranno in regola con il predetto Regolamento Generale verranno sospesi. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per due bienni consecutivi e senza giustificato motivo, l'associato verrà escluso dall'Associazione.

Art. 13 - Sospensione, recesso ed esclusione dell'associato

1. La sospensione del socio determina l'impossibilità per lo stesso di fregiarsi dell'iscrizione all'Associazione e di utilizzare gli attestati di qualifica. La sospensione può avvenire:
 - a. in caso di mancato versamento della quota annuale;
 - b. in caso di mancato raggiungimento dei Crediti Formativi nel biennio precedente;
 - c. violazioni previste dal Codice Etico e Deontologico.
2. La qualità di associato cessa per recesso, morte o esclusione.
3. L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia esercitato almeno tre mesi prima.
4. L'esclusione dell'associato può avvenire per gravi motivi e deve essere deliberata dall'assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo i gravi motivi sono:
 - non ottemperi o agisca in violazione delle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga o tenti di svolgere attività contrarie e/o non conformi alle finalità dell'Associazione;
 - in qualunque modo rechi danni gravi, anche morali e d'immagine, all'Associazione;
 - si renda inadempiente nel pagamento della quota associativa, nonostante venga sollecitato della sua morosità dal Consiglio Direttivo per due anni consecutivi;
 - perdita dei requisiti di ammissione;
 - non ottemperi o agisca in violazione della legge, dello statuto o delle norme del Codice Etico e Deontologico e del Regolamento Generale;

- non aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento professionale per due bienni consecutivi;
- condanne penali passate in giudicato;
- mancato rispetto delle decisioni assunte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- l'aver accettato un incarico durante l'eventuale periodo di sospensione comminato dal Consiglio Direttivo;
- per ogni altro motivo non elencato e previsto dalla legge.

Nel caso dell'esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato non potrà mai essere escluso automaticamente dall'Associazione. L'esclusione avviene con motivazione e previa comunicazione e contestazione degli addebiti e sentite le ragioni dell'associato interessato, se possibile e/o se richiesto dallo stesso così come previsto dal Regolamento Generale.

5. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. In tutti i casi l'associato è obbligato a restituire la tessera personale, eventuali attestazioni o iscrizioni all'elenco qualificato, è obbligato a non utilizzare loghi o fregi o insegne dell'Associazione di cui sia in possesso a qualsiasi titolo. Per quanto non espressamente previsto da quanto scritto, si rinvia alla legge vigente.
6. Il Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di mantenere aggiornato il libro degli associati, secondo quanto previsto dalla legge vigente.
7. Il recesso, la morte o l'esclusione dell'associato non comportano alcuna liquidazione della quota, né la distribuzione del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi, neanche indirettamente.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi Associativi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo composto da:
 - Presidente;
 - Vice presidente (nel numero massimo di 2);

- Segretario Generale;
- Tesoriere.
- il Comitato Tecnico.

Sono organi facoltativi che verranno istituiti all'occorrenza mediante delibera del Consiglio Direttivo che disciplinerà anche i relativi poteri e facoltà:

- il Collegio dei Revisori dei Conti (i cui membri verranno nominati dall'Assemblea);
 - la Commissione di Deontologia;
 - il Collegio dei Probiviri (i cui membri verranno nominati dall'Assemblea).
2. Le cariche degli organi dell'Associazione sono libere, elettive, gratuite e riservate agli associati in egual diritto. Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.
3. Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi relative alla gestione e conduzione delle attività, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti gli associati.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti coloro i quali dispongono della qualifica di associato al momento della convocazione. L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria e ciascun associato ha un voto.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere le seguenti cariche del Consiglio Direttivo: il Presidente dell'Associazione, i Vice-Presidenti (nel numero massimo di 2), il Segretario Generale, il Tesoriere, i Consiglieri, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare ogni anno il rendiconto/bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti nei modi e nei casi

previsti dalla legge vigente;

- deliberare l'eventuale esclusione per gravi motivi dell'associato;
- deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli associati, secondo quanto disciplinato dalla legge vigente;
- deliberare su qualsiasi altro aspetto previsto dalla legge vigente e posto all'ordine del giorno;
- nominare il collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, nonché l'eventuale trasformazione e/o fusione dell'Associazione, quando necessaria e consentita dalla legge;
- ogni altro compito previsto dalle norme di legge vigente.

Art. 17 - Modalità convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo e quello preventivo. L'approvazione dei due bilanci può avvenire anche con 2 distinte convocazioni. L'Assemblea può essere comunque convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e/o venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
2. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione o altrove e può riunirsi in presenza o in videoconferenza mediante strumenti idonei a garantire i diritti degli associati nonché dare certezza della presenza di soci. La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata o mediante comunicazione individuale, a mezzo lettera raccomandata, fax, mail o pec, ovvero mediante convocazione collettiva, comunque con avviso esposto nella/e sede/i sociale/i almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione.
3. Tutte le riunioni dell'Assemblea degli associati ordinarie o straordinarie devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle delibere

dell'Assemblea degli associati, che insieme a tutti i documenti allegati, verrà consegnato agli associati o personalmente, o mediante strumenti che ne garantiscano la massima diffusione e trasparenza.

4. Le modalità di convocazione dell'Assemblea adottate dall'Associazione, in conformità con quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, dovranno sempre prevedere idonee forme di pubblicità tali da garantire la libera e democratica partecipazione a tutti gli associati.

Art. 18 – Funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea tutti coloro i quali dispongono della qualifica di associato.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della convocazione e delle presenze dirette o mediante delega, se presente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea.
6. I verbali dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso, previa rilettura a fine assemblea prima della chiusura. È ammessa la firma elettronica.
7. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati, compresi quelli assenti, astenuti o dissenzienti.
8. Il verbale d'Assemblea, il rendiconto/bilancio, ogni eventuale Regolamento, nonché qualsiasi altro documento allegato, verranno resi pubblici agli associati mediante consegna personale o mediante ogni altra forma di pubblicità che ne garantisca la massima diffusione e trasparenza.
9. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente

e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente in questo caso può scegliere due scrutatori fra i presenti.

10. Ai sensi dell'art. 23 del codice civile, le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
11. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
12. Il Presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'Associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
13. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
14. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo due associati.
15. La delega è sempre conferita nominativamente e per singole assemblee anche in calce alla convocazione dell'Assemblea, indicando la data e l'ordine del giorno. Non è ammessa delega in bianco.
16. La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea possibilmente con la firma in originale dell'associato delegante. Alternativamente è possibile inviare copia della delega via fax o come allegato a mail ordinaria o pec.
17. In caso di espressione di voto per delega, il socio delegato voterà per se stesso con la sua unica quota ed eserciterà il diritto di voto in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto delle sue direttive e per il valore della sua unica quota.
18. L'Associazione garantisce che il voto per delega non costituisca mai uno strumento distorto del diritto di voto e che non crei pregiudizio alla democraticità dell'Associazione e delle delibere assembleari.

TITOLO VI **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo amministrativo e gestionale dell'Associazione ed è formato da un numero di associati compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri, compreso il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati, convocata nelle forme e nei quorum stabiliti dal presente statuto, che può direttamente eleggere i membri che andranno a ricoprire le singole cariche, o diversamente i soli componenti, che successivamente al loro interno definiranno i rispettivi compiti. L'Assemblea degli associati determina di volta in volta, con delibera, il numero ed i componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato/i che nell'ultima elezione assembleare segue/ono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
5. Se vengono a mancare definitivamente per dimissioni o altri motivi consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Tutte le cariche e le funzioni del Consiglio Direttivo sono riservate agli associati in egual diritto e sono libere, elettive ed il loro mandato verrà svolto a titolo gratuito.
7. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni riguardanti la medesima materia ed oggetto sociale.

Art. 20 - Poteri del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete:
 - deliberare in merito all'ammissione dei nuovi associati in base ai criteri e requisiti di ammissione;
 - stabilire le quote associative annue;

- redigere il rendiconto contabile annuale consuntivo e preventivo per l'esercizio successivo e la relazione annuale al rendiconto contabile, se obbligatoria;
- curare gli affari di ordine amministrativo;
- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
- promuovere ogni altra iniziativa di sua competenza prevista dalla legge vigente;
- assumere personale, commissionare ricerche ed organizzare gruppi di lavoro;
- redigere, approvare ed emanare i regolamenti interni;
- approvare il Codice Etico e Deontologico che viene redatto dalla Commissione di Deontologia ai sensi dell'art. 27-Bis D.Lgs. 206/2005. In mancanza della presenza della predetta commissione, il predetto codice viene redatto dal Consiglio Direttivo;
- istituire uno sportello per il cittadino così come previsto dall'art 27-Ter D.Lgs. 206/2005 e dall'art. 2 comma 4 della L. 4/2013, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi per informazioni ed in caso di contenzioso con i singoli professionisti;
- determinare i crediti formativi ai fini dell'aggiornamento professionale e vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo da parte dei consociati, istituendo eventualmente, una commissione specifica;
- vigilare sulla corretta gestione delle categorie, specializzazioni e titoli qualificanti e, se del caso, nominare dei responsabili per ciascuna specializzazione;
- nominare il Comitato Tecnico nonché redigere l'eventuale Regolamento Organizzativo;
- nominare il collegio di Deontologia e redigere l'eventuale Regolamento Organizzativo;
- deliberare sulla istituzione di sezioni distaccate e/o istituzioni di sedi regionali o provinciali;
- la scelta di un professionista esterno al fine della redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili;
- verificare la regolarità degli adempimenti statutari e l'osservanza dei regolamenti interni.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente almeno quattro volte

in un anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. Solo in occasione delle convocazioni mirate all'approvazione delle domande di ammissione, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Segretario Generale su specifica delega del Presidente.

2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni almeno cinque giorni prima, a mezzo raccomandata, fax o pec certificata. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e la riunione potrà avvenire presso la sede dell'Associazione o altrove e il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in presenza o in videoconferenza/audioconferenza mediante strumenti idonei a garantire i diritti dei membri nonché dare certezza della presenza degli stessi.

Art. 22 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica soluzione e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo viene sostituito così come indicato nell'art. 19.
2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio designato dai presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal Segretario Generale e saranno annotate nell'apposito libro dei verbali d'Assemblea del Consiglio Direttivo.
5. Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori e la relativa disciplina e per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legge vigente.

TITOLO VII **DEL PRESIDENTE E DI ALTRE CARICHE**

Art. 23 - Il Presidente

1. Il Presidente è sempre un associato. Viene eletto o direttamente dall'Assemblea degli associati, come specificato nell'art 19 comma 2 del presente statuto. Dura

in carica quattro anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione ha il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.
3. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a richiederne ratifica allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
4. Il Presidente vigila, cura e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il suo mandato è gratuito.
5. Può aprire rapporti di conto corrente ed effettuare qualsiasi operazione con facoltà di conferire deleghe ad operare senza limitazioni – e segnatamente nel rispetto della cosiddetta ordinaria gestione/amministrazione - a persona di sua fiducia appartenente all'Associazione.
6. Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione dell'Associazione e gli potranno essere eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo e l'Associazione ritengano di delegargli, anche di straordinaria amministrazione; in caso di motivata urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, relazionandolo il prima possibile e comunque non oltre la prima riunione utile.
7. Per i casi d'indisponibilità, di assenza o di qualsiasi altro impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente da taluno fra i Vicepresidenti o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
8. Il Presidente può delegare i propri poteri al Segretario Generale o ad altro socio.

Art. 24 – Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

1. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta anche da 2 soci contemporaneamente. Il Vice-Presidente, è nominato dall'Assemblea e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali venga espressamente delegato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni. In caso di 2 Vice-Presidenti, sarà il Presidente che designerà i poteri da assegnare ad uno o all'altro socio in caso di sua assenza. In mancanza di specifiche deleghe, i Vice-Presidenti lavoreranno di concerto, con pari poteri e tutti gli atti dovranno riportare la doppia firma.

2. Il Segretario Generale, nominato dall'Assemblea, coadiuva il Presidente; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri sociali; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione della Segreteria Generale secondo le disposizioni del Comitato Direttivo; tiene aggiornato l'elenco dei Soci e le loro qualifiche; gestisce lo sportello di riferimento per il cittadino con obbligo di trasmettere al Consiglio Direttivo ed al Comitato per la Deontologia eventuali esposti reclami o segnalazioni; assistere il Presidente in tutte le sue funzioni; redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; si occupa di tutti gli adempimenti relativi ai soci giusta specifica delega a conferirsi, a tal fine, dal Presidente.
3. Il Tesoriere, parimenti nominato dall'Assemblea, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Il Tesoriere ha il compito, anche con ausilio – per quanto di ragione - del professionista all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo, di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione. Egli provvede altresì:
 - a. alle operazioni formali di incasso delle quote annuali e verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione;
 - b. alla corretta adozione dei provvedimenti di spesa deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - c. al controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
 - d. tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo eventuali criticità;
 - e. collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea nel caso in cui si dovesse rendere necessario tale organo. In sua assenza le predette funzioni sono assorbite dal Tesoriere o in sua mancanza dal Segretario Generale. È composto da tre membri e dura in carica 4 anni. Esso elegge al proprio interno un Presidente con libero procedimento o con l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di un regolamento specifico.

2. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Regolamento Generale può disciplinare i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Revisori dei Conti nonché ogni altra norma relativa al Funzionamento del Collegio.
3. I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, e svolge le seguenti funzioni:
 - a. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili nonché la documentazione connessa alle transazioni;
 - b. esaminare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere una relazione di accompagnamento al rendiconto medesimo da sottoporre all'Assemblea Generale prima della seduta stessa.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea nel caso in cui si dovesse rendere necessario tale organo ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che durano in carica 4 anni. In sua assenza le predette funzioni sono assorbite dal Consiglio Direttivo.
2. Esso elegge al proprio interno il Presidente con libero procedimento o con l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di un regolamento specifico.
3. Il Collegio dei Probiviri provvede a dirimere in via bonaria le controversie tra associati o tra questi e l'Associazione.
4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche associative.
5. Il Regolamento Generale può disciplinare i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri nonché ogni altra norma relativa al Funzionamento del Collegio.

Art. 27 - Commissione di Deontologia

1. La Commissione di Deontologia dura in carica 4 anni ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri designati dal Consiglio Direttivo. In sua assenza i compiti previsti dal presente articolo vengono svolti dal Comitato Tecnico.
2. La Commissione elegge al proprio interno, con libero procedimento o con l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di un regolamento specifico (anche inserito all'interno del Regolamento Generale), un Presidente che ha il compito

- di riunirla almeno una volta all'anno e quando si rende necessario.
3. La Commissione di Deontologia provvede a redigere e aggiornare il Codice Deontologico dell'Associazione rendendolo rispondente ad adeguati standard di tutela dell'utenza pubblica e privata secondo le normative italiane ed europee, contemplando in esso sanzioni disciplinari graduate in relazione alle violazioni commesse.
 4. Il Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Direttivo, è reso pubblico tramite il Sito Internet dell'Associazione ed è liberamente consultabile da soggetti pubblici e privati.
 5. La Commissione di Deontologia, inoltre, verifica l'operato degli Associati, riceve dal Segretario Generale gli esposti relativi a presunte violazioni commesse dagli Associati e, dopo aver sentito gli interessati, provvede a redigere e ad inviare una relazione al Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico, eletto dal Consiglio Direttivo può essere composto anche da soggetti esterni all'Associazione che siano comunque soggetti professionalmente adeguati ai compiti che verranno loro assegnati. Il Comitato Tecnico è un organo consultivo e svolge tutte quelle attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate. È composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 e dura in carica 4 anni. Si riunisce almeno una volta l'anno con le medesime modalità del Consiglio Direttivo. Il presidente del Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo. I compiti del Comitato Tecnico, qualora non individuati da apposito Regolamento, sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- promuovere l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
- per quanto riguarda i corsi di formazione, pubblicazioni, articoli ecc, sovrintende e supporta il Consiglio Direttivo nell'organizzazione, gestione e realizzazione del singolo progetto;
- nominare sottocommissioni per specifiche questioni definendone i limiti operativi e temporali. Nell'espletare tale incarico, il Comitato Tecnico, a seconda della specifica necessità, potrà avvalersi di competenze a rinvenirsi in alveo di Associazione e/o attingendo anche a competenze esterne all'Associazione medesima, ovvero, a suo avviso, non altrimenti rinvenibili;

- nel caso in cui il Comitato Tecnico abbia anche le competenze della Commissione di Deontologia, avrà l'obbligo di riferire le proprie determinazioni al Presidente o al Consigliere del Consiglio Direttivo a ciò delegato ai fini della decisione che verrà adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Sedi distaccate

Le Sedi distaccate, hanno il compito di perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione su base territoriale e vengono istituite con delibera del Consiglio Direttivo. La loro attività e i rapporti con la sede Nazionale verranno stabiliti mediante il Regolamento Generale.

TITOLO VIII

RENDICONTO E RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 30 - Rendiconto ed Esercizio associativo

1. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'anno il Consiglio Direttivo redige un rendiconto/bilancio consuntivo ed uno preventivo per l'esercizio successivo ed una relazione sulla gestione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati, secondo le modalità ed i quorum previsti dal presente statuto.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza ed in conformità con quanto previsto dalla legge vigente e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto della legge e del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale, se effettuata, posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. L'Associazione garantisce le adeguate forme di pubblicità e trasparenza del rendiconto/bilancio, nei confronti degli associati e degli organi di vigilanza preposti dalla normativa, in conformità con quanto previsto dalle norme di legge.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi altra risorsa del patrimonio associativo, durante la vita dell'Associazione. Tali risorse verranno utilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31 - Libri sociali

I libri sociali e contabili ed a mero titolo esemplificativo: i libri verbali del Consiglio Direttivo; i libri verbali delle Assemblee; i libri verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se organo nominato); i libri verbali della Commissione di Deontologia; i libri verbali del Comitato Tecnico; i libri verbali del Collegio dei Probi Viri (se organo nominato) nonché la rilevante documentazione attinente l'Associazione sono detenuti dal Segretario Generale, responsabile della loro custodia, ovvero presso la sede legale.

Gli associati hanno diritto di chiedere di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dalla legge vigente.

Art. 32 - Risorse economiche e patrimonio

1. Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione sono costituite da:
 - somme versate dagli associati a titolo di quote associative;
 - entrate derivanti da contributi associativi, donazioni e liberalità;
 - entrate derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti come previsto dal comma 3 art. 148 Dpr 917/86;
 - entrate derivanti da eventuale attività commerciali;
 - beni mobili ed immobili proprietà dell'Associazione;
 - fondi di riserva costituiti da avanzi/eccedenze di rendiconto/bilancio;
 - da ogni altro elemento previsto dalle norme di legge vigenti.
2. L'Associazione risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio.
3. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e non verrà in nessun caso restituito e/o distribuito agli associati neanche indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX
DELLA MODIFICA DELLO STATUTO, SCIoglimento E
LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, convocata nelle modalità e nei quorum previsti dalla legge e dal presente statuto, per la sua modifica.
2. L'approvazione delle modifiche dovrà risultare dal relativo verbale di Assemblea straordinaria, a cui andrà allegato copia dello statuto aggiornato.
3. Il nuovo statuto definitivo ed approvato dovrà nuovamente essere comunicato e registrato secondo le modalità previste dalla legge vigente, con il pagamento delle relative imposte previste dalle norme tributarie vigenti.
4. Sarà compito inoltre dell'Associazione provvedere alle formalità di comunicazione e/o variazione, come nel caso di cambio di sede, cambio del Presidente e nelle altre circostanze previste dalla legge vigente.

Art. 34 - Scioglimento

1. L'Associazione potrà essere sottoposta a procedura di scioglimento, nei casi previsti dalla legge (es. impossibilità di raggiungere le finalità, perdita della pluralità degli associati, volontà degli associati ecc).
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale nomina anche i liquidatori.
3. Il Presidente o il Consiglio Direttivo, non potranno mai in nessuna situazione e motivazione, autonomamente, sciogliere l'Associazione.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione non sarà in nessun caso restituito o distribuito agli associati neanche indirettamente, ma verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come disciplinato dal comma 8 art. 148 DPR 917/86.


Art. 35 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza della Commissione di Deontologia o in sua assenza, al Consiglio Direttivo fermo restando i diritti previsti dalla legge.

Art. 36 - Norme di rinvio e foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento e si rinvia alle norme della Costituzione, del codice civile, della legge 4/2013 del Dpr 917/86, del DPR 633/72 e degli statuti e regolamenti ed a tutte le altre leggi vigenti e applicabili. Per qualunque controversia tra il socio e l'Associazione, previo esperirsi di obbligatorio tentativo di conciliazione, che sarà affidato al Collegio dei Probi Viri (ove insediato) o ad altro organo che sarà a ciò deputato, ovvero spirato il termine di giorni 60 (sessanta), sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Il Presidente



Il Segretario Generale

